

COMUNICATO N. 19/L - 10 LUGLIO 2024

19/24

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Si rende noto il Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro approvato dall'Assemblea di Lega del 10 luglio 2024.

Pubblicato in Firenze il 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE (Matteo Marani)













CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE



Capo l		Contribuzioni
	Art. 1 Art. 2	Mutualità di Sistema Percentuale squadre ospitate
Capo II		Adempimenti economico finanziari societari e di governance
	Art. 3	Pagamenti emolumenti, ritenute, contributi e accantonamenti al fondo di fine carriera
	Art. 4	Deposito bilancio consuntivo e relazione semestrale, comunicazione ulteriori dati societari
	Art. 5 Art. 6	Predisposizione Piano Economico – Finanziario previsionale Adozione modello organizzativo <i>ex D. Lgs. n. 231/2001</i>
Capo III		Acquisizioni societarie
	Art. 7	Normativa federale sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico
Capo IV		Fondo di Sostegno
	Art. 8	Costituzione Fondo di Sostegno
Capo V		Codice Etico
	Art. 9	Codice Etico
Capo VI		Risorse promo-pubblicitarie
	Art. 10	Format di Sponsorizzazione e benefit promo-pubblicitari commercializzati
	A 11 4 4	dalla Lega
	Art. 11	Contratti promo pubblicitari delle Società
	Art. 12	Criteri di ripartizione delle risorse derivanti dai contratti di sponsorizzazione
	Art. 13	e/o promo - pubblicitari
	Art. 13 Art. 14	Sistemi e impianti promo – pubblicitari Mancato rispetto degli obblighi previsti agli artt. 10, 11 e 13
Capo VII		Divise da gioco
	Art. 15	Ambito di applicazione
	Art. 16	Colori delle divise da gioco
	Art. 17	Numerazione sulle divise da gioco
	Art. 18	Nomi dei calciatori sulle maglie
	Art. 19	Stemma e nome della Società
	Art. 20	Spazi riservati alla Pubblicità degli Sponsor
	Art. 21	Spazi riservati alla Pubblicità del Fornitore dell'Abbigliamento Sportivo (Sponsor Tecnico)
	Art. 22	Patch della Lega Pro
	Art. 23	Sottomaglie, sottopantaloncini e fasciature
	Art. 24	Fascia da capitano
	Art 25	Criteri per la Misurazione dei marchi riservati alla Pubblicità degli Sponsor
	Art 26	Approvazione delle Divise da gioco
	Art 27	Protocollo Kit gara



Capo VIII Cerimoniale di Gara

Art. 28 Cerimoniale di Gara

Capo IX Pallone Ufficiale

Art. 29 Pallone Ufficiale Lega Pro

Capo X Ticketing Policy

Art. 30 Costo biglietto tifoseria ospite. Principio di reciprocità.

Art. 31 Codice di regolamentazione della cessione del titolo di accesso alle

manifestazioni calcistiche

Capo XI Campi da gioco

Art. 32 Campi da gioco

Capo XII Sanzioni

Art. 33 Procedura per l'irrogazione di sanzioni a carico delle Società

Allegati

- A Regolamento Fondo di Sostegno
- B Spazi e benefit promo-pubblicitari
- C Allestimento bordocampo
- D Specifiche tecniche divise da gioco
- **E** Regolamento Collegio Arbitrale



CAPO I

CONTRIBUZIONI

Art. 1 Mutualità di Sistema

- 1.1. Nella domanda di ammissione al Campionato Serie C è contenuta la dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso di promozione alla Serie B e/o ammissione ad una lega superiore: tale obbligazione mutualistica vincola la Società sportiva associata per le tre stagioni sportive successive, sempre che la stessa rimanga nell'organico della Serie B o della Serie A.
- 1.2. Gli importi trattenuti dalle Leghe superiori, a fronte della indicata minore contribuzione alle Società neopromosse, sono, così come previsto dal vigente Statuto, entrate della Lega Pro e ammontano ad €516.456,90 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione al primo posto del girone di appartenenza e ad € 774.685,35 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione dopo la disputa dei Play Off, ovvero in qualsiasi altro caso di ammissione alla lega superiore.
- 1.3. L'ammontare complessivo delle somme dovute per mutualità di sistema sarà versato alla Lega Pro in due tranche di uguale importo, la prima entro il 30 dicembre e la seconda entro il 30 giugno della stagione sportiva successiva. Il Consiglio Direttivo, in conformità alle disposizioni statutarie, dispone con regolamento le modalità di utilizzo di dette somme al netto di quanto assorbito dalla gestione dell'associazione stessa.
- **1.4.** Criteri di calcolo, ripartizione e distribuzione:
 - a. il contributo afferente alla mutualità di sistema viene calcolato, nel suo ammontare complessivo, nella stagione sportiva successiva (*la stagione successiva*) a quella nella quale viene preso a riferimento l'organico delle Società ammesse (*la stagione* di riferimento);
 - b. sono escluse dalla ripartizione del contributo di mutualità le Società sportive che,



nella stagione di riferimento:

- b1) sono retrocesse alla Lega Pro e quindi hanno già usufruito, nella stagione di riferimento, di una maggiore e/o diversa contribuzione (contributi spettanti alle Società retrocesse dalla Serie B alla Lega Pro); dette Società non percepiscono pertanto importi a titolo di "contributo di mutualità" nelle tre stagioni sportive successive alla retrocessione dalle Serie superiori in quanto, relativamente a tale periodo, hanno già usufruito della predetta maggior contribuzione da parte della lega superiore (anche se da quest'ultima erogata in un'unica soluzione);
- b2) sono state promosse alla Serie B al termine della stagione sportiva.
- c. sono escluse dalla distribuzione del contributo di mutualità le Società sportive che nella stagione successiva:
 - c1) siano state dichiarate inattive o messe in liquidazione, ovvero siano state attinte da un provvedimento di esclusione dal campionato (nel corso della disputa dello stesso), da un provvedimento di decadenza o revoca dell'affiliazione, da una dichiarazione di fallimento o di ammissione a procedura concorsuale;
 - c2) non risultino iscritte a un Campionato professionistico organizzato dalla F.I.G.C. ovvero al campionato, organizzato dalla LND, della Serie immediatamente inferiore a quella di Serie C.

Si precisa che una Società sportiva, per accedere al beneficio di tale contribuzione, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo al momento della materiale erogazione di ogni relativa tranche. Nel caso, pertanto, in cui una Società sportiva venga, ad esempio, dichiarata inattiva ovvero fallita, ovvero venga esclusa dal Campionato dopo l'avvenuta erogazione di una o più tranche del contributo, tale Società non avrà diritto all'erogazione delle tranche successive.

Si conferma infine che, come previsto nella domanda di ammissione al Campionato, ogni Società sportiva potrà percepire - se in possesso dei requisiti regolamentari per l'attribuzione - la quota parte delle somme assegnate per mutualità solo una volta che, determinati da parte del Consiglio Direttivo i criteri di ripartizione, si proceda in concreto all'effettiva distribuzione ed erogazione degli importi alle Società stesse; pertanto, prima di tale erogazione, attesa la possibilità per la Lega Pro di non procedere all'erogazione per motivate ragioni ovvero in applicazione della normativa vigente, la Società sportiva



LEGA PRO

non vanta alcun diritto di credito per detto titolo nei confronti della Lega Pro.

Art. 2 Percentuale squadre ospitate

- 2.1 Per ogni gara di Campionato (esclusa fase Play), la Società ospitante deve corrispondere alla Società ospitata, entro 7 giorni dalla disputa della partita, una quota percentuale di partecipazione sull'incasso, pari al 15%. La quota deve essere calcolata sull'incasso imponibile (al netto di oneri di prevendita e iva sugli omaggi), quale risultante da C1, dal quale dovrà essere detratta una quota percentuale del 35% a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dalla Società ospitante.
- 2.2 La quota percentuale di partecipazione spettante alla Società ospitata deve essere corrisposta anche sugli abbonamenti, distribuiti dalla Società ospitante, salvo il caso in cui la gara si disputi, per qualsivoglia motivo, a porte chiuse.
- 2.3 Il modello C1 riepilogativo dell'incasso deve essere vistato dal rappresentante della Società ospitata, al quale dovrà esserne consegnata una copia. La Società ospitante ha l'obbligo di inviare via mail (statistiche@lega-pro.com) alla Lega, entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara, una copia del modello C1 vistato. La Lega Pro, all'esito della procedura di cui al Capo XII, può irrogare un'ammenda fino ad Euro 1.000,00 alla Società sportiva che risulterà inadempiente alle disposizioni di cui al presente paragrafo.
- 2.4 In difetto di pagamento entro il termine di 7 giorni dalla disputa della gara, la Società ospitata potrà richiedere il versamento dell'importo dovuto tramite la Lega Pro; quest'ultima, esaminata la documentazione ed effettuati i necessari riscontri, provvederà ad addebitare, a carico della Società ospitante, l'importo accertato e l'ulteriore importo di Euro 1.000,00 a titolo di penale per il mancato pagamento, nonché all'accredito della "quota squadra ospitata" sulla relativa scheda conto/campionato.
- 2.5 Qualora, all'esito della procedura di controllo e verifica da parte della Lega Pro, non sia possibile determinare con certezza l'importo dovuto dalla Società ospitante, la Società ospitata potrà adire i competenti organi di giustizia sportiva per ottenere il



soddisfacimento coattivo del credito; anche in tale caso è previsto l'addebito, a carico della Società ospitante, dell'importo di Euro 1.000,00 a titolo di penale.

2.6 Dalla presente normativa sono escluse le gare di Supercoppa Serie C, la finale di Coppa Italia Serie C e le gare dei Play Off e Play Out, in quanto organizzate direttamente dalla Lega Pro.

CAPO II

ADEMPIMENTI ECONOMICO FINANZIARI SOCIETARI E DI GOVERNANCE

Art. 3 Pagamenti emolumenti, ritenute, contributi

- 3.1 Non appena provveduto alla liquidazione e al pagamento di emolumenti, ritenute e contributi in relazione a ciascuna mensilità, le Società associate sono tenute a comunicarne prontamente l'effettuazione mediante compilazione dell'apposito form predisposto dalla Lega e disponibile nella propria area Extranet riservata (con allegazione della relativa documentazione a supporto es.: prospetti contabili, F24, distinte bancarie bonifici).
- 3.2 La Società associata che non dimostrerà alla F.I.G.C. l'avvenuto pagamento di quanto sopra indicato non maturerà il diritto a percepire direttamente i corrispettivi/contributi eventualmente dovuti da parte della Lega Pro. In ogni caso, la Società sportiva che ha ricevuto l'erogazione di corrispettivi/contributi con vincolo di destinazione, è tenuta a trasmettere alla Lega (autoregolamentazione-legapro@legalmail.it) la documentazione comprovante l'ottemperanza al predetto vincolo di destinazione; in difetto la Lega Pro sarà legittimata ad estinguere direttamente i relativi debiti sportivi maturati e maturandi utilizzando tutte le somme alla stessa spettanti in forza dei regolamenti approvati dall'assemblea.



Art. 4 Deposito bilancio consuntivo e relazione semestrale, comunicazione ulteriori dati societari

- 4.1 Entro 30 gg dalla scadenza dei termini per il deposito in Co.Vi.So.C., così come previsti dalle N.O.I.F., le Società associate sono tenute a depositare presso la Lega Pro il bilancio consuntivo e la relazione semestrale, con tutti i documenti che li compongono e con gli indicatori ed i parametri N.O.I.F. calcolati alla medesima data. L'invio della documentazione deve avvenire a mezzo e-mail all'indirizzo autoregolamentazione-legapro@legalmail.it.
- **4.2** La Lega Pro, all'esito della procedura di cui al Capo XII, può irrogare un'ammenda fino ad Euro 2.000,00 alla Società sportiva che risulterà inadempiente alle disposizioni di cui al presente articolo.
- **4.3** Con l'approvazione del presente Codice di Autoregolamentazione, le Società sportive associate autorizzano irrevocabilmente la Lega Pro alla pubblicazione del proprio bilancio e del monte complessivo degli emolumenti dei propri tesserati sull'area extranet.

Art. 5 Predisposizione Piano Economico-Finanziario previsionale

5.1 Allo scopo di promuovere la cultura aziendale della programmazione economico-finanziaria presso i propri Club, la Lega Pro mette a disposizione delle Società associate uno strumento operativo per stilare il proprio conto economico previsionale ed il correlato piano finanziario dei flussi di cassa, con riferimento ad ogni singola stagione sportiva. Tale strumento consiste in un format standard predisposto dalla Lega, basato su fogli di calcolo Excel, con un'impostazione di redazione che ricalca lo schema economico specifico emanato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con la pubblicazione delle "Raccomandazioni contabili e il piano dei conti FIGC - edizione 2021".

Il format dovrà essere obbligatoriamente compilato per ogni singola stagione sportiva dalle Società associate, utilizzando esclusivamente il modello reso disponibile dalla Lega. Lo stesso, successivamente, dovrà essere inviato alla Lega Pro all'indirizzo autoregolamentazione-legapro@legalmail.it sulla base delle indicazioni, tempistiche e frequenze che la stessa provvederà stagionalmente ad emanare.



5.2 La Lega Pro, all'esito della procedura di cui al Capo XII, può irrogare un'ammenda fino ad Euro 2.000,00 alla Società sportiva che risulterà inadempiente alle disposizioni di cui

Art. 6 Adozione modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001

al presente articolo.

- 6.1 Al fine di perseguire l'obiettivo di una corretta governance e di prevenire la commissione di reati, al momento dell'ammissione al Campionato Serie C, le Società associate dovranno aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 aggiornato alla normativa tempo per tempo vigente.
- **6.2.** La Lega Pro, all'esito della procedura di cui al Capo XII, può irrogare un'ammenda fino ad Euro 2.000,00 alla Società sportiva che non depositerà il suddetto modello presso la Segreteria di Lega entro e non oltre la prima gara del Campionato.

CAPO III

ACQUISIZIONI SOCIETARIE

Art. 7 Normativa federale sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico

"Art. 20 bis NOIF

Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico

1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una Società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una



LEGA PRO

partecipazione non inferiore al 10%.

- 2. Ove l'Acquisizione avvenga ad opera di Società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell'art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi.
- 3. I requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della Società sportiva. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una Società o altro ente neocostituito (per tale intendendosi una Società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova Società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta.
- 4. Le medesime previsioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono si applicano anche a coloro che subentrino nel controllo, ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile, di Società o enti nazionali o esteri di qualsiasi genere (anche aventi natura di trust) che abbiano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale di una Società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche.
- 5. Requisiti di onorabilità.
- A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali: A1. Condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni; A2. Condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; 9 della legge n. 376/2000; 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.; A3. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4); A4. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: alla precedente lett. A2); agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942,



- n. 267; agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).
- B) Gli Acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
- C) Gli Acquirenti non devono inoltre: C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in Società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.
- D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti la data dell'Acquisizione.
- D1) Per gli Acquirenti di nazionalità estera le condizioni di cui alla lett. A) devono essere provate mediante il deposito di certificazioni equipollenti a quelli indicati alla lett. D), accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana, nonché in ogni caso mediante deposito di dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
- E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli Acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
- 6. Requisiti di solidità finanziaria.
- A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:
- A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre a.ii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia



LEGA PRO

inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato.

A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le Società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di Società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.

- 7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegua l'Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.
- 8. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegua l'Acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.
- 9. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.
- 10. L'art. 32, commi da 5-bis a 5-octies del Codice di Giustizia Sportiva disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.
- 11. La FIGC si avvale di una Commissione consultiva (Co.A.P.S. Commissione Acquisizione



LEGA PRO

Partecipazioni Societarie) per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 4 componenti e decide a maggioranza dei presenti computando il voto del presidente con valore doppio. La Commissione adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun termine previsto dal presente articolo. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal comma 8 del presente articolo, è comunicato al Presidente Federale e alla Società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.

Art. 32 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

[...omissis...]

5. La Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle Società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

5-bis. La violazione dell'art. 20 bis NOIF comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito precisate.

5-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l'applicazione alla Società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.

5-quater. L'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 bis, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, comporta, per la Società interessata dalla acquisizione, l'applicazione



LEGA PRO

della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 20 bis delle NOIF. 5-quinques. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l'applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la Società interessata dalla dichiarazione non veritiera.

5-sexies. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all'applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all'art. 20 bis NOIF. Il trasferimento deve prevedere l'espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella Società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento di cui all'art. 20 bis NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti.

5-septies. Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni per il trasferimento previsto dal comma che precede, alla Società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.

5-octies. Ogniqualvolta decorrano ulteriori 60 giorni senza che l'obbligo di trasferimento sia stato adempiuto alla Società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.

5-novies. Le sanzioni previste dai commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-octies, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano.

[...omissis...]"

CAPO IV

FONDO DI SOSTEGNO

Art. 8 Costituzione Fondo di Sostegno

8.1 È stato costituito presso la Lega un Fondo di Sostegno, la cui dotazione totale è pari ad Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), alimentato tramite risorse istituzionali messe a



disposizione dall'Associazione stessa. Il Fondo è regolato nel dettaglio da un apposito Regolamento che viene allegato al presente Codice sub A).

CAPO V

CODICE ETICO

Art. 9 Codice Etico

- 9.1 Le Società sportive, in forza di quanto previsto nella domanda di ammissione al Campionato, sono tenute ad aderire incondizionatamente al Codice Etico vigente della Lega Pro e a rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute.
- 9.2 Le Società sportive sono altresì obbligate a richiedere a tutti i tesserati, quale condizione necessaria per la stipula del contratto di tesseramento, l'accettazione incondizionata del Codice Etico della Lega Pro e l'impegno degli stessi ad accettare le relative prescrizioni. La disposizione regolamentare di cui al presente paragrafo potrà ritenersi assolta con la sottoscrizione del tesserato in calce ovvero sul frontespizio del codice etico che dovrà restare depositato presso la sede della Società sportiva.
- 9.3 L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo non costituisce motivo di invalidità/nullità/annullabilità del contratto di tesseramento, ma la Società sportiva sarà tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva su deferimento della Procura Federale.

CAPO VI

RISORSE PROMO-PUBBLICITARIE

Art. 10 Format di sponsorizzazione e benefit promo-pubblicitari commercializzati dalla Lega

10.1 Al fine di valorizzare dal punto di vista commerciale il prodotto "Lega Pro" e le Competizioni di Serie C ed incrementare i proventi derivanti dalle risorse promopubblicitarie, a partire dalla stagione sportiva 2023/2024 sarà predisposta da parte di



LEGA PRO

Lega Pro un'offerta di pacchetti di sponsorizzazione comprendenti spazi e benefit promo-pubblicitari, di visibilità fisica (off line) o digitale (on line), della Lega stessa e spazi e benefit promo-pubblicitari messi a disposizione dalle Società, anch'essi di visibilità fisica (off line) o digitale (on line).

- 10.2 La Lega commercializzerà in forma centralizzata, direttamente o tramite uno o più centri media, advisor e/o concessionari di pubblicità, spazi e benefit promo-pubblicitari della Lega stessa e messi a disposizione dalle Società che partecipano alle proprie Competizioni, quali individuati nell'Allegato B). Conseguentemente, le Società sportive sono tenute, per quanto di competenza, a non utilizzare, nel corso di tutte le gare delle Competizioni ufficiali, gli spazi riservati alla Lega e a mettere a disposizione della stessa i benefit indicati nel suddetto Allegato B).
- 10.3 Per esigenze di natura commerciale e/o strategie di marketing, la Lega ha facoltà di predisporre, a propria discrezione e in qualsiasi momento della stagione sportiva, differenti tipologie di pacchetti commerciali, anche in relazione alle diverse Competizioni (o parti di esse) ed alle macroaree geografiche (i "Gironi") all'interno delle quali si disputano le gare. Tali pacchetti, ferma restando la tipologia dei benefit promopubblicitari ivi previsti, potranno essere oggetto di modifica nel corso della stagione e saranno offerti al mercato a valori economici variabili e proporzionati ai diritti ivi inclusi.
- 10.4 La commercializzazione da parte della Lega dei predetti format e benefit potrà avvenire, in forma esclusiva e non esclusiva, con società, aziende o marchi appartenenti a qualsiasi categoria merceologica. L'eventuale esclusiva avrà ad oggetto unicamente la Lega stessa e i conseguenti diritti commercializzati a livello centralizzato, così che le Società Sportive potranno cedere i propri asset promo pubblicitari anche ad aziende del medesimo settore merceologico dello/degli sponsor contrattualizzato/i da Lega.
- 10.5 Al fine di verificare l'effettiva concessione e fruizione degli spazi e dei benefit promopubblicitari a favore della Lega e degli acquirenti i pacchetti di sponsorizzazione
 commercializzati in forma centralizzata, la Lega sarà tenuta a disporre i necessari
 controlli in occasione delle gare ufficiali. Per ogni stagione sportiva le Società sono
 tenute a trasmettere alla Lega (marketing@lega-pro.com), opportuna reportistica



LEGA PRO

fotografica, relativa agli spazi promo-pubblicitari di cui all' Allegato B). Ciò premesso, le Società sono tenute a riscontrare celermente ogni richiesta scritta della Lega in merito al corretto adempimento degli obblighi di cui agli artt. 10 e 11, anche mediante invio di materiale fotografico integrativo e della play list relativa agli spot pubblicitari caricati sui Led bordocampo con relativo minutaggio. L'inadempimento alle disposizioni di cui al presente paragrafo verrà considerato, agli effetti della procedura di cui al Capo XII, come "mancata concessione degli spazi e dei benefit promo-pubblicitari a favore della Lega".

- 10.6 Le Società dovranno altresì, anche per finalità di archivio delle competizioni, trasmettere alla Lega (comunicazione@lega-pro.com) una foto della rosa completa della prima squadra entro e non oltre il 10 settembre di ogni stagione sportiva, nonché n.10 foto di azioni di gioco per ciascuna partita del Campionato Serie C (compresi Play Off e Play Out), Coppa Italia Serie C e Supercoppa Serie C, secondo i termini e le modalità di cui al "Regolamento Media e Diritto di Cronaca", che la Lega renderà noto stagionalmente mediante Circolare. Le foto delle azioni di gioco dovranno riportare l'inquadramento di almeno n. 4 calciatori.
- 10.7 Le Società, nella misura in cui ciò non costituisca inadempimento ad obblighi assunti con terzi, qualora intendano usufruire di beni o servizi offerti anche da aziende sponsor/partner di Lega, sono tenute a richiedere a queste ultime la trasmissione di offerte, fermo restando il diritto delle Società di scegliere, successivamente, l'azienda di cui avvalersi per la fornitura di beni/servizi.

Art. 11 Contratti promo pubblicitari delle Società

- 11.1 A ciascuna Società è riconosciuta la più ampia libertà, sia con riferimento alle categorie merceologiche sia con riferimento ai benefit concessi, di concludere accordi di sponsorizzazione con terzi, nel rispetto delle disposizioni di Legge e di quelle previste dalla FIGC (art. 72 NOIF), dallo Statuto, dal Codice Etico e dal presente Codice di Autoregolamentazione di Lega.
- **11.2** In ogni caso non è consentito alle Società Sportive pubblicizzare o concedere benefit promo-pubblicitari a movimenti o associazioni di natura politica o confessionale, a



LEGA PRO

Società attive nel settore della pornografia, ad aziende produttrici di tabacco e suoi derivati.

11.3 Le Società Sportive, nei propri contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto la cessione di asset e benefit promo-pubblicitari non riservati alla Lega, hanno l'obbligo di indicare espressamente che, nell'esercizio di detti diritti afferenti - direttamente o indirettamente – la disputa delle competizioni ufficiali, sono tenute all'osservanza delle disposizioni FIGC e di Lega, nonché ad inserire apposita informativa circa il diritto della Lega di cedere i format commerciali e relativi benefit promo-pubblicitari di cui al presente Capo.

Art. 12 Criteri di ripartizione delle risorse derivanti dai contratti di sponsorizzazione e/o promo-pubblicitari

- 12.1 Le risorse derivanti dalla commercializzazione centralizzata dei format commerciali di cui all'art. 10 ad esclusione di quelle da destinarsi alla copertura di determinati costi/oneri di Lega e derivanti da contratti di volta in volta individuati dal Comitato Esecutivo al netto dei costi commerciali e/o operativi di attivazione, nonché della quota di competenza della Lega, saranno ripartite tra le Società associate in ognuna delle stagioni sportive in cui dette risorse sono rispettivamente generate, nei termini di cui al seguente art. 12.3.
- 12.2 In ogni stagione sportiva la quota di competenza Lega, dovuta per la cessione di spazi/benefit propri in abbinamento a quelli delle singole Società, sarà determinata nel suo ammontare dal Comitato Esecutivo nella misura non inferiore al 20% e non superiore al 30% dei ricavi di cui all'art. 9 e dovrà essere destinata a finanziare progetti di sviluppo della Lega, i cui obbiettivi e finalità saranno determinati dal Consiglio Direttivo.
- **12.3** La ripartizione delle risorse nette (come sopra determinate) tra le Società associate avverrà come di seguito indicato:
 - quanto al 40% tra tutte le Società associate;
 - quanto al 30% in base al bacino d'utenza, da calcolarsi per 1/3 sulla base della



LEGA PRO

media spettatori presenti allo stadio nella regular season e per 2/3 in base agli ascolti televisivi del Pacchetto Nazionale Pay nel corso della regular season;

- quanto al 30% in base al Progetto sviluppo settori giovanili Lega Pro approvato nel corso dell'Assemblea del 22 dicembre 2023.
- 12.4 Nell'ipotesi in cui le risorse da distribuire vengano generate dalla cessione centralizzata di format commerciali in un determinato ambito territoriale (macroarea geografica di un singolo Girone), le stesse saranno ripartite, al netto della quota di competenza Lega, quanto al 50% tra le Società associate facenti parte del Girone e quanto al residuo 50% fra tutte le Società associate, con i medesimi criteri di cui all'art. 12.3.
- 12.5 Il versamento delle risorse come sopra generate e individuate sarà effettuato, successivamente alla maturazione delle stesse e al relativo incasso da parte della Lega, esclusivamente tramite accredito sulla rispettiva scheda conto campionato. La Società acquisisce un diritto di credito solo sul saldo attivo che residuerà all'esito delle compensazioni con eventuali passività iscritte in conto campionato.
- 12.6 Le risorse derivanti dai contratti di sponsorizzazione e da eventuali ulteriori contratti promo-pubblicitari e di licenza stipulati dalla Lega aventi come corrispettivo la fornitura di beni e/o servizi (c.d. "cambio merce") saranno ripartite in quote uguali tra tutte le Società associate, ovvero, nell'ipotesi di cui al par. 12.4, in quote uguali tra le Società associate del Girone.
- 12.7 Le risorse derivanti dai contratti di sponsorizzazione e da eventuali ulteriori contratti promo-pubblicitari e di licenza stipulati dalla Lega che prevedano un corrispettivo variabile legato alle specifiche performance/condizioni di utilizzo dei servizi offerti dalla controparte saranno esclusivamente destinate alle Società interessate.

Art. 13 Sistemi e impianti promo-pubblicitari

- **13.1** Le Società sportive, al fine di:
 - uniformare l'offerta promo-pubblicitaria bordocampo degli stadi ove si disputa attività ufficiale di Lega,



LEGA PRO

- garantire in termini di immagine e visibilità del prodotto "Lega Pro" e delle Competizioni di Serie C – uno spettacolo in un contesto idoneo ad un campionato professionistico nazionale,
- garantire, agli spettatori presenti allo stadio, la fruizione di messaggi per motivi di sicurezza o comunque per disposizione delle competenti Autorità, sono tenute ad installare/implementare, sui rispettivi terreni di gioco, un sistema perimetrale di moderna concezione (100 metri tecnologia LED), in grado di offrire ai potenziali investitori di pacchetti di sponsorizzazione della Lega e delle Società uno strumento di branding e advertising all'avanguardia, secondo i termini e le condizioni sub Allegato C).

NORMA PROGRAMMATICA

Dalla stagione sportiva 2025/2026 le Società sportive sono tenute ad installare/implementare, sui rispettivi terreni di gioco, un sistema perimetrale di moderna concezione (120 metri tecnologia LED), in grado di offrire ai potenziali investitori di pacchetti di sponsorizzazione della Lega e delle Società uno strumento di branding e advertising all'avanguardia, secondo i termini e le condizioni sub Allegato C).

- 13.2 Conseguentemente tutte le Società Sportive sono tenute a garantire alla Lega, entro la prima gara di Campionato, l'implementazione di un sistema perimetrale di tecnologia LED che rispetti gli standard tecnologici minimi, il posizionamento delle apparecchiature all'interno del recinto di gioco e il layout del bordocampo individuati nell'Allegato C). Al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi imposti dal presente art. 13 e dal relativo Allegato C), le Società sono tenute, entro e non oltre 7 giorni dalla prima gara di Campionato, a comunicare formalmente alla Lega la corretta implementazione del sistema perimetrale di tecnologia Led, anche con l'ausilio di materiale fotografico.
- **13.3** Rimane ferma la possibilità delle Società Sportive di utilizzare un sistema perimetrale di tecnologia LED per un numero di metri lineari maggiore rispetto a quello minimo previsto nell'art. 13.1.
- 13.4 Al fine di supportare le Società in tale implementazione, la Lega si farà parte attiva per reperire sul mercato, attraverso un processo di selezione, un partner esclusivo, scelto tenendo in considerazione particolari parametri aziendali (esperienza, affidabilità, qualità



LEGA PRO

del prodotto, assistenza, manutenzione), nonché alle condizioni economiche riservate alla Lega. Il Partner prescelto avrà facoltà di proporre in esclusiva il proprio prodotto ai Club. La proposta di tale fornitore avrà comunque valore non vincolante per le Società, le quali manterranno il diritto di implementare il proprio bordocampo con altro fornitore, nel rispetto degli standard tecnologici minimi fissati dalla Lega.

13.5 In caso di inottemperanza alla disposizione di cui all'art. 13.2 che precede, accertata nel corso di almeno due gare anche non consecutive del Campionato della stagione sportiva di riferimento, la Lega, in surroga della Società Sportiva che ha la disponibilità dell'impianto, acquisirà in noleggio un sistema perimetrale di moderna concezione (tecnologia LED) con le caratteristiche e le specifiche tecniche di cui all'Allegato C) e lo fornirà alla Società sportiva inadempiente addebitando sul conto campionato della stessa i relativi costi di fornitura, trasporto ed installazione ed ogni altra spesa necessaria al corretto funzionamento delle apparecchiature. Restano ferme le sanzioni previste al successivo art.14.

Art. 14 Mancato rispetto degli obblighi previsti agli artt.10, 11 e 13

- **14.1** Nel caso di violazione di una o più disposizioni degli artt. 10, 11 e 13 che precedono, la Lega, all'esito della procedura di cui al Capo XII, può adottare i seguenti provvedimenti sanzionatori:
 - alla prima violazione: ammonizione;
 - alla seconda violazione: ammenda non inferiore ad Euro 2.500 e non superiore ad Euro 5.000 in ragione della gravità della violazione;
 - alla terza violazione e ad ogni violazione successiva: ammenda non inferiore ad Euro 5.000 e non superiore ad Euro 10.000 in ragione della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva della Società;
 - alla quarta violazione: esclusione della Società inadempiente dalla ripartizione delle risorse di cui al presente Capo.



CAPO VII

DIVISE DA GIOCO

Art.15 Ambito di applicazione

- 15.1 La disciplina del presente Capo trova applicazione esclusivamente nelle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico ed è stata redatta in conformità alle disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché di quelle stabilite in materia dal Consiglio Federale.
- **15.2** Tutto ciò che non è previsto dal presente Capo in materia di divise da gioco deve intendersi come espressamente vietato.
- **15.3** Le specifiche tecniche afferenti alle divise da gioco di cui ai seguenti articoli sono individuate complessivamente nell'Allegato D).

Art. 16 Colori delle divise da gioco

- **16.1** Ogni Società deve avere in dotazione una divisa da gioco principale, contraddistinta dai propri colori ufficiali.
- 16.2 Ogni Società deve avere in dotazione almeno una seconda divisa da gioco (ovvero più divise) i cui colori dovranno essere decisamente diversi da quelli della divisa principale.
- **16.3** Nelle partite esterne la Società ospitata deve impiegare una divisa da gioco che non sia, in alcun modo, confondibile con quella della Società ospitante utilizzando, a tal fine, la seconda divisa, ovvero la prima, ovvero altra divisa in dotazione.
- 16.4 La divisa da gioco indossata dai calciatori non può contenere più di tre colori, senza considerare quelli utilizzati per le scritte (numero, nome del calciatore, sponsor, ecc.). Nel caso in cui vengano utilizzati tre colori, uno di questi deve essere distintamente dominante sulla superficie della maglia, dei pantaloncini e dei calzettoni mentre gli altri



LEGA PRO

colori devono essere secondari. Per i calzettoni, nel caso in cui i colori utilizzati siano solo due, uno di questi deve essere distintamente dominante ed il secondo secondario.

- 16.5 È autorizzato l'utilizzo di un quarto colore sulle maglie di gioco e precisamente quello utilizzato per le scritte, a condizione che tale colore sia presente solo su una parte limitata della superficie della maglia e che sia utilizzato unicamente per realizzare elementi decorativi di modeste dimensioni.
- **16.6** La superficie sulla quale è applicato il colore principale deve essere sostanzialmente equivalente sulla parte anteriore e su quella posteriore di ogni elemento delle divise da gioco (maglie, pantaloncini e calzettoni).
- **16.7** Le divise dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) devono essere di colore diverso da quello delle divise degli altri calciatori della squadra.
- **16.8** La valutazione sulla confondibilità dei colori delle due squadre in campo è di esclusiva competenza dell'arbitro il quale, qualora ravvisi tale eventualità, può richiedere a ciascuna delle due squadre di indossare una divisa di colore diverso.

Art. 17 Numerazione sulle divise da gioco

- 17.1 I numeri devono essere collocati:
 - a. sulla parte posteriore della maglia, al centro della schiena, e devono avere un'altezza compresa fra 25 e 35 cm;
 - b. sulla parte anteriore dei pantaloncini, indifferentemente sull'una o sull'altragamba, in qualsiasi posizione, e devono avere un'altezza compresa fra 10 e 15 cm.
- 17.2 I numeri devono essere realizzati con un unico colore e devono essere chiaramente distinguibili dal colore dello sfondo su cui sono collocati (chiaro su scuro e viceversa). Devono essere leggibili anche a notevole distanza in modo da poter essere facilmente individuabili da parte degli spettatori all'interno dello stadio e dai fruitori delle immagini audiovisive. Nel caso di maglie rigate, se serve a garantirne la visibilità, il numero può



LEGA PRO

essere applicato su un fondo di colore neutro in contrasto con il colore del numero stesso.

- 17.3 Ogni numero collocato sulla parte posteriore della maglia può contenere impresso, nella parte bassa dello stesso, il logo della Società o altro simbolo riconducibile alla stessa, con una superficie massima di 5 cm². I numeri non devono contenere altre scritte, pubblicità o elementi grafici.
- 17.4 Ogni Società è tenuta ad assegnare un numero di maglia a tutti i calciatori professionisti in organico all'inizio del Campionato, anche se temporaneamente impossibilitati a prendere parte alle gare, nonché ai giovani che verranno impiegati in gare ufficiali. Il calciatore manterrà il numero assegnatogli sino al termine della stagione o, comunque, sino a quando non venga trasferito ad altra Società.
- **17.5** L'attribuzione dei numeri ai calciatori dovrà seguire i seguenti criteri:
 - numerazione portieri obbligatoria: 1, 12, 22;
 - numerazione calciatori di movimento dal n. 2 al 99, (escludendo i n° 0-88), in funzione del numero di tesserati, senza necessità di avere carattere progressivo;
 - gli eventuali altri portieri, oltre ai tre per i quali è prevista la predetta numerazione obbligatoria, numerazione prevista per i calciatori di movimento, secondo quanto stabilito al punto che precede.
- 17.6 Le Società hanno l'obbligo di depositare in Lega, entro e non oltre la data di disputa della prima giornata di Campionato, la lista completa della numerazione del proprio organico nonché l'obbligo di comunicare eventuali variazioni ogni qualvolta queste si verifichino.

Art. 18 Nomi dei calciatori sulle maglie

- 18.1 Sulla maglia di ogni calciatore deve figurarne il cognome. In caso di omonimia fra due o più calciatori della stessa Società, il cognome deve essere preceduto o seguito dall'iniziale del nome.
- 18.2 È consentito che a figurare sulla maglia non sia il cognome, ma un'abbreviazione dello



stesso, esclusivamente per motivi di spazio quando l'intero cognome risulti essere

particolarmente lungo.

18.3 I cognomi dei calciatori devono essere applicati, in modo leggibile, sulla parte posteriore

delle maglie da gioco, in posizione orizzontale, anche lievemente arcuata, e collocati

nello spazio tra il colletto ed il numero.

18.4 I caratteri delle lettere che compongono il cognome del calciatore devono avere

un'altezza massima di 7,5 cm.

Art. 19 Stemma e nome della Società

19.1 Lo stemma della Società può essere applicato una sola volta, sia in forma ricamata che

stampata sulla maglia, sui pantaloncini, su ciascun calzettone in ognuna delle cifre

che compongono il numero apposto sulla parte posteriore della maglia.

19.2 Lo stemma della Società deve essere contenuto nelle seguenti dimensioni massime:

a) maglia: 100 cm²;

b) pantaloncini: 50 cm²;

c) calzettoni: 50 cm²;

d) numeri: 5 cm².

19.3 Lo stemma, il nome o un simbolo riconducibile alla Società possono inoltre comparire,

anche solo in parte, sulla maglia e sui pantaloncini sia in jacquard che in altra forma

similare; tuttavia, la citata forma non deve mai essere dominante sui colori della divisa o

danneggiarne la distinguibilità.

19.4 Lo stemma, il nome, l'immagine della mascotte ufficiale, un motto, una frase o un

simbolo riconducibile alla Società, privi di richiami pubblicitari o altri elementi grafici,

possono anche essere inseriti all'interno, all'esterno o in prossimità del colletto. La scritta

non deve, comunque, superare i 2 cm in altezza e la superficie non deve superare i 12

cm².



Art. 20 Spazi Riservati alla Pubblicità degli Sponsor

- **20.1** Si intende per sponsor il nome, il marchio, il logo, il prodotto e/o il servizio riferito ad un'azienda.
- **20.2** È vietato pubblicizzare categorie di prodotti per i quali esista esplicito divieto di legge, nonché slogan di natura politica, confessionale o razziale, o di cause che offendono il comune senso della decenza.
- **20.3** È consentito apporre sugli indumenti di gioco non più di sette marchi pubblicitari nel rispetto delle disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne Federali.
- **20.4** La pubblicità degli sponsor è consentita:
 - A) nella parte anteriore della maglia e, sul retro della stessa, sotto il numero; i marchi pubblicitari presenti sulla maglia non possono essere superiori a cinque e la superficie totale occupata dagli stessi non deve superare i 950 cm² così suddivisi:
 - a) fronte maglia: uno spazio per la pubblicità di sponsor commerciali fino a 600 cm² con inserimento, all'interno dello stesso, di non più di tre marchi, di cui uno al massimo di 250 cm², uno al massimo di 200 cm² ed uno al massimo di 150 cm²;
 - b) retro-maglia: sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di sponsor commerciali fino a 350 cm² con inserimento, all'interno dello stesso, di non più di due marchi, di cui uno al massimo di 200 cm² ed uno al massimo di 150 cm²;
 - B) sulla parte anteriore dei calzoncini di gioco uno spazio per la pubblicità di un solosponsor commerciale delle dimensioni fino a 100 cm²;
 - C) sulla manica sinistra della maglia uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino a 50 cm².
- 20.5 In aggiunta agli spazi sopra indicati per i marchi, è riservato alla Lega, per la collocazione di un proprio sponsor, uno spazio sulla manica sinistra sottostante allo spazio di cui all'art. 20.4 lett. C, che non potrà essere superiore a 50 cm². La Lega si riserva di



concedere l'utilizzo di tale spazio alle Società, qualora non ne usufruisca direttamente.

- **20.6** La Lega si riserva, inoltre, per la collocazione del proprio partner istituzionale, un ulteriore spazio sulla manica destra, al di sotto della patch del campionato, che non potrà essere superiore a 50 cm².
- 20.7 Le Società hanno la facoltà di utilizzare sponsor diversi per ogni gara. Le divise ufficiali da gioco, con l'apposizione degli sponsor nei limiti e con le modalità sopra individuate, devono in ogni caso essere depositate ed approvate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico secondo quanto previsto dall'Art.26 del presente Capo.
- **20.8** La pubblicità degli sponsor commerciali non è consentita sul colletto, sui calzettoni e all'interno dei numeri.
- **20.9** Più Società di Lega Pro possono utilizzare la pubblicità degli stessi sponsor sulle maglie da gioco.

Art. 21 Spazi Riservati alla Pubblicità del Fornitore dell'Abbigliamento Sportivo (Sponsor Tecnico)

- **21.1** Sulle divise da gioco può essere applicato il marchio dell'azienda produttrice o del fornitore dell'abbigliamento sportivo.
- 21.2 Il fornitore dell'abbigliamento sportivo può apporre il proprio marchio o nome su:
 - a) maglia: un marchio o scritta sulla parte anteriore di dimensione non superiore a 20 cm²;
 - b) pantaloncini: un marchio o scritta di dimensione non superiore a 20 cm²;
 - c) calzettoni: un marchio o scritta di dimensione non superiore a 20 cm² su ciascun calzettone.
- **21.3** Il fornitore dell'abbigliamento sportivo può, inoltre, apporre sulle divise da gioco il proprio logo figurativo nelle seguenti forme:
 - d) maglia: una striscia di larghezza non superiore a 10 cm sul fondo della



manica (sinistra e destra) o lungo la cucitura esterna di ciascuna manica o lungo la cucitura esterna della maglia (dal giro manica al fondo della maglia);

- e) pantaloncini: una striscia di larghezza non superiore a 10 cm sull'orlo inferiore (gamba sinistra e destra) o lungo la cucitura esterna (gamba sinistra e destra);
- f) calzettoni: una striscia di larghezza non superiore a 5 cm sul bordo superiore di ciascun calzettone o sulla parte superiore della caviglia.
- **21.4** Il marchio o il nome del solo fornitore dell'abbigliamento sportivo può essere, inoltre, incluso nello jacquard del tessuto della maglia e/o dei pantaloncini, a condizione che non sia dominante e che non impedisca ai colori di essere facilmente distinguibili.
- **21.5** Sulla parte anteriore della maglia può comparire il marchio di qualità del fornitore dell'abbigliamento sportivo, della superficie massima di 20 cm². Il bordo superiore di tale marchio deve essere situato a non più di 12 cm dall'orlo inferiore della maglia.
- **21.6** Le Società possono avere un fornitore dell'abbigliamento sportivo diverso per ogni competizione organizzata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.
- **21.7** È vietata la riproduzione dei marchi, ingranditi o ridotti, anche in modi deformati, nelle fantasie cromatiche e nello jacquard dei tessuti.

Art. 22 Patch della Lega Pro

- **22.1** Sulla parte alta della manica destra di tutte le maglie da gioco utilizzate nelle gare ufficiali deve essere apposta la patch che Lega Pro ha individuato per la competizione.
- **22.2** Le patch sono distribuite a cura della Lega Italiana Calcio Professionistico a tutte le Società.



Art. 23 Sottomaglie, sottopantaloncini e fasciature

- 23.1 Le sottomaglie indossate dai calciatori sotto le maglie ufficiali da gioco devono essere prive di scritte o immagini che non siano i loghi o le scritte della Società e/o del suo sponsor tecnico.
- **23.2** È consentito l'utilizzo, da parte dei calciatori, di sottomaglie che siano visibili al di sotto della maglia ufficiale, purché le stesse siano dello stesso colore dominante della maglia da gioco in modo da non generare confusione negli ufficiali di gara e negli spettatori.
- 23.3 I sottopantaloncini o gli scaldamuscoli indossati dai calciatori sotto i pantaloncini della divisa uffciale devono essere privi di scritte o immagini che non siano i loghi o le scritte della Società e/o del suo sponsor tecnico.
- **23.4** È consentito l'utilizzo, da parte dei calciatori, di sottopantaloncini o scaldamuscoli che siano visibili al di sotto dei pantaloncini della divisa ufficiale, purché gli stessi siano dello stesso colore dominante dei pantaloncini da gioco.
- 23.5 È consentita l'applicazione di fasciature sui calzettoni da gioco, purché le stesse siano prive di scritte o immagini e siano del medesimo colore dominante dei calzettoni da gioco.

Art. 24 Fascia da capitano

- **24.1** Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti esclusivamente loghi, scritte e disegni riconducibili alla Società e alla competizione.
- **24.2** La Lega si riserva la facoltà, in occasione di eventi speciali, di proporre la realizzazione di fasce da capitano celebrative.
- **24.3** Le fasce devono, in ogni caso, essere depositate e approvate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo quanto previsto dall'Art.26 del presente Capo.



Art. 25 Criteri per la Misurazione dei marchi riservati alla Pubblicità degli Sponsor

- **25.1** Agli effetti delle percentuali del calcolo degli spazi pubblicitari utilizzabili sulle tenute di gioco, l'ampiezza dei marchi o dei loghi delle Società si sommano tra loro.
- **25.2** Per la misurazione degli spazi riservati alla pubblicità degli sponsor si misurano vuoto per pieno le singole unità di cui si compone il marchio, intendendo per "unità" secondo il seguente criterio:
 - a) nel caso di scritte, ogni singola parola;
 - b) nel caso di loghi, l'intera superficie dell'elaborazione grafica costituente il logo.
- **25.3** Si considera superficie di ogni singola unità (parola o logo) la forma geometrica piana regolare nella quale l'unità può essere inscritta.

Art. 26 Approvazione delle Divise da Gioco

26.1 Le Società sono tenute ad ottenere l'approvazione scritta della Lega Italiana Calcio Professionistico, relativa alla conformità delle divise da gioco e delle fasce da capitano alle disposizioni del presente Capo, prima del loro utilizzo in gare di competizioni ufficiali della Lega stessa. Le Società potranno far indossare alla propria squadra la divisa recante i marchi e/o le scritte delle aziende sponsor e/o dello sponsor tecnico solo dopo aver depositato in Lega la copia dei contratti di sponsorizzazione e aver ottenuto l'approvazione dei prototipi delle divise da gioco dalla Lega stessa.

Entro e non oltre 7 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale, le divise da gioco e le fasce da capitano previste per la stagione, nonché le copie dei contratti di sponsorizzazioni dovranno:

- a. essere materialmente depositati presso la sede di Lega Pro;
- b. in alternativa dovranno essere inviati i relativi modelli in formato digitale all'indirizzo <u>segreteria@lega-pro.com</u>. Nello specifico dovrà essere inviato il file pdf dei contratti di sponsorizzazione e il rendering o l'immagine 2d ad alta qualità delle divise da gioco e delle fasce di capitano. Nei file



LEGA PRO

dovranno essere esplicitamente indicate le misure di loghi, marchi e scritte.

- **26.2** Nell'ipotesi in cui la Società abbia già ottenuto l'autorizzazione nella stagione antecedente e abbia confermato gli stessi sponsor, dovrà darne, comunque, tempestiva segnalazione alla Lega trasmettendo se non previsto dal contratto già depositato la documentazione attestante il rinnovo del contratto stesso.
- **26.3** Le Società che durante la stagione sportiva acquisiranno un nuovo sponsor dovranno depositare presso la Lega quanto previsto e con le modalità di cui al punto 1a o 1b che precedono:
 - entro 5 giorni dalla stipula, copia del contratto con lo sponsor e/o con lo sponsortecnico/fornitore di abbigliamento sportivo;
 - b) prima della gara immediatamente successiva alla stipula del contratto, un prototipo della divisa completa (maglia, pantaloncini, calzettoni) compresa quella del portiere.
- **26.4** La Lega comunicherà l'approvazione o i motivi della mancata approvazione entro sette giorni dal ricevimento degli indumenti. Tale termine è abbreviato a 24 ore nel caso di depositi avvenuti entro le 48 ore precedenti la gara.
- 26.5 Una volta ottenuta l'approvazione delle divise da gioco di cui al par. 26.1, ogni Società è tenuta, entro e non oltre una settimana antecedente alla disputa della prima giornata di Campionato, ad inviare materialmente presso la sede di Lega Pro n. 1 maglia da gioco principale firmata sul retro da un calciatore (taglia L, completa di numerazione e nome del calciatore che ha apposto l'autografo, stemma della Società, marchi degli sponsor commerciali e sponsor tecnico, patch della Lega Pro ed eventuale partner istituzionale di Lega,) affinché venga esposta nella Sala dei Club per tutta la durata della stagione sportiva di riferimento. La Lega Pro è autorizzata espressamente dalle Società a commercializzare le suddette maglie da gioco, direttamente o tramite Onlus o associazioni no profit, esclusivamente per finalità solidaristiche e di utilità sociale.
- **26.6** Le squadre giovanili possono avere marchi diversi da quelli della prima squadra, purché sia stata richiesta alla Lega l'autorizzazione seguendo la procedura della prima squadra.



LEGA PRO

- 26.7 La Lega si riserva di effettuare controlli in occasione delle gare per verificare se le divise dagioco utilizzate siano conformi a quelle depositate e autorizzate. La Lega provvederà alla revoca delle autorizzazioni già concesse, qualora risultino sostanziali modifiche alle divise autorizzate o palesi violazioni alle disposizioni regolamentari in materia.
- 26.8 Nel caso di violazione di una o più disposizioni di cui al presente Capo, ovvero:
 - a) qualora in occasione di gare ufficiali la divisa da gioco della Società presenti marchi e/o scritte senza che sia stata richiesta ed ottenuta la preventiva autorizzazione della Lega stessa,
 - b) la divisa da gioco della Società disattenda il presente Codice per quanto riguarda le dimensioni, il posizionamento e l'ammissibilità di marchi, scritte e/o elementi grafici pubblicitari,
 - c) la Società si renda, comunque, responsabile di violazioni delle disposizioni in materia emanate dalla Lega o dei regolamenti federali, la Lega, all'esito delle procedure di cui al Capo XII, può adottare i seguenti provvedimenti sanzionatori a carico della Società inadempiente:
 - alla prima violazione: ammonizione;
 - alla seconda violazione: ammenda da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 in ragione della gravità della violazione;
 - alla terza violazione: ammenda: ammenda da Euro 1.000,00 a Euro 1.500,00 in ragione della gravità della violazione;
 - alla quarta violazione e ad ogni violazione successiva: ammenda da Euro 1.500,00 a Euro 2.000,00 in ragione della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva della Società.

Art. 27 Protocollo Kit Gara

27.1 Ogni Società dovrà attenersi al seguente protocollo comportamentale, il quale è stato redatto in accordo con la CAN C. Ad ogni Società verrà inviata in formato elettronico una "scheda kit gara"; tale scheda, debitamente compilata, dovrà essere comunicata alla Lega e alla Società avversaria prima della disputa di ogni gara del Campionato Serie C, Coppa Italia Serie C e Supercoppa Serie C. Le Società sono tenute a compilare la "scheda kit gara" in ogni sua parte, indicando la maglia, il pantaloncino e i calzettoni che



LEGA PRO

si intendono utilizzare (sia per i calciatori sia per i portieri) e inviare la suddetta Scheda alla Lega Pro ed alla Società avversaria, via posta elettronica, entro e non oltre le ore 12.00 del mercoledì precedente la gara (nel caso di gara infrasettimanale il termine di invio sarà alle ore 12.00 del venerdì che precede la gara).

- **27.2** L'indirizzo al quale trasmettere la "scheda kit gara" è il seguente: <u>kit.gara@lega-pro.com</u>. Per eventuali comunicazioni urgenti si prega di contattare il seguente numero telefonico: 055-3237447.
- 27.3 Non appena ricevute, le "schede kit gara" saranno trasmesse dalla Lega alla CAN C, la quale comunicherà alla stessa Lega qualunque modifica ritenesse necessaria al fine di evitare la confondibilità dei colori delle divise da gioco di squadre avversarie. Sarà cura della Lega comunicare alle Società le eventuali modifiche da apportare al Kit gara ed ottenere da quest'ultime la conferma dell'avvenuto cambiamento. Si ricorda che, in ogni caso è facoltà del Direttore di gara decidere eventuali modifiche e/o cambiamenti parziali nei kit, anche nell'immediato pre-partita, qualora i colori fossero ritenuti confondibili, anche in considerazione di particolari situazioni climatiche e/o di luce: per tale motivo, è tassativamente richiesto ad entrambi i Club, sia ospitante sia ospitato, di avere sempre a disposizione almeno un kit alternativo completamente diverso da quello approvato dalla CAN C.
- 27.4 La Lega Pro, all'esito della procedura di cui al Capo XII, può irrogare a carico della Società sportiva che risulterà inadempiente alle disposizioni di cui al presente articolo, un'ammenda non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore ad Euro 2.000,00, in ragione della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva della Società.

CAPO VIII CERIMONIALE DI GARA

Art. 28 Cerimoniale di Gara

- **28.1** In occasione delle gare del Campionato Serie C (compresi Play Off e Play Out), Coppa Italia Serie C e Supercoppa Serie C, al fine di
 - affermare sui campi di gioco i valori del fair play e diffondere negli stadi il vero



LEGA PRO

messaggio dello sport,

- uniformare e garantire in termini di immagine e visibilità del prodotto "Lega-Pro" e delle Competizioni di Serie C – uno spettacolo adeguato ad un campionato professionistico nazionale,
- rispettare le obbligazioni assunte dalla Lega Pro con i licenziatari dei diritti audiovisivi e con le proprie aziende partner/sponsor, le Società sportive sono tenute a svolgere il "Cerimoniale di Gara", nei termini e con le modalità che la Lega renderà note stagionalmente mediante Circolare.
- 28.2 Il ritardo nell'inizio di una qualsivoglia gara del Campionato Serie C (compresi Play Off e Play Out), Coppa Italia Serie C e Supercoppa Serie C determinerà, a carico della/e Società cui lo stesso è ascrivibile, l'irrogazione di una ammenda di Euro 1.000,00 per ciascun minuto di ritardo; l'importo sarà raddoppiato in caso di recidiva. Ad eccezione di quanto espressamente disciplinato al precedente capoverso, nel caso di violazione di una o più disposizioni relative al Cerimoniale di Gara, la Lega, all'esito della procedura di cui al Capo XII, può irrogare a carico della Società sportiva inadempiente un'ammenda non inferiore ad Euro 1.000,00 e non superiore ad Euro 5.000,00, in ragione della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva della Società.

CAPO IX PALLONE UFFICIALE

Art. 29 Pallone Ufficiale Lega Pro

- 29.1 Tutte le gare valide per le competizioni sportive organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico si disputano con un pallone ufficiale della Lega ("Pallone Ufficiale Lega Pro"). Conseguentemente, le Società devono utilizzare per le suddette gare esclusivamente il Pallone Ufficiale Lega Pro.
- **29.2** Per ogni stagione sportiva la Lega renderà noti, mediante Circolare, tutti gli aspetti inerenti all'uso del pallone ufficiale e al suo sfruttamento commerciale.
- 29.3 In caso di violazione di una o più disposizioni relative al Pallone Ufficiale Lega Pro, La Lega, all'esito della procedura di cui al Capo XII, può adottare i seguenti provvedimenti



sanzionatori:

- ammenda di Euro 5.000,00 nel caso in cui la Società ospitante non utilizzi il pallone ufficiale alternativamente in una gara di Campionato (incluse le fasi finali di Play-Off, Play-Out), di Coppa Italia Serie C o di Supercoppa Serie C;
- ammenda di Euro 2.500,00 nel caso in cui la Società ospitante non utilizzi il pallone ufficiale in una gara del Campionato Nazionale Primavera 3 o Primavera 4 (incluse le Fasi Finali).

CAPO X TICKETING POLICY

Art. 30 Costo biglietto tifoseria ospite. Principio di reciprocità

- 30.1 Le Società sportive, in osservanza del "Protocollo Fair Play" e dei principi di ospitalità e correttezza che devono caratterizzare le competizioni di Lega Pro, dovranno consentire anche alla tifoseria ospite di poter acquistare i biglietti per assistere alla gara al medesimo costo di quelli venduti alla tifoseria locale. A tal fine il costo del biglietto per i tifosi ospiti non potrà superare il costo del biglietto in vendita per la gara avente l'importo più basso (escluse eventuali riduzioni o promozioni).
- 30.2 Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al punto che precede, la Lega, all'esito della procedura di cui al Capo XII, può irrogare a carico della Società sportiva inadempiente un'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00 e non superiore ad Euro 10.000,00, in ragione della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva della Società.
- **30.3** Qualora le Società decidano di applicare per singole gare promozioni o riduzioni del costo dei biglietti, dovranno comunicarlo alla Lega entro 48 ore dall'inizio della gara.
- **30.4** Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al punto che precede, la Lega, all'esito della procedura di cui al Capo XII, può irrogare a carico della Società sportiva inadempiente un'ammenda di Euro 2.000,00.
- 30.5 Dalla presente normativa sono escluse le gare di Supercoppa Serie C, la finale di Coppa Italia Serie C e le gare dei Play-off e Play-out in quanto organizzate direttamente dalla



Lega Pro.

Art. 31 Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

31.1 Ciascuna Società sportiva, visto il Protocollo del Ministero dell'interno del 4 agosto 2017, vista la circolare FIGC e adottato il modello ex D. Lgs n. 231/2001, dovrà pubblicare sul proprio sito ufficiale, unitamente al Regolamento d'uso dello stadio, il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

CAPO XI CAMPI DA GIOCO

Art. 32 Campi da gioco

- 32.1 Le Società che partecipano alle competizioni ufficiali di Serie C, con il deposito della domanda di ammissione al Campionato e la richiesta di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva di riferimento, debbono avere la disponibilità dell'impianto sportivo per la disputa delle partite casalinghe, nel rispetto di quanto previsto dalle normative federali vigenti.
- 32.2 Relativamente ai campi da gioco, alle date e agli orari di disputa delle gare, il Presidente della Lega ha facoltà di disporre l'utilizzo di altri impianti sportivi e la programmazione delle stesse in date e orari particolari in relazione a specifiche e oggettive esigenze di carattere generale, nonché per "inidoneità" dei manti di gioco a seguito di valutazione insindacabile del Consiglio Direttivo (sicurezza degli atleti, praticabilità, visibilità, ecc.). La Lega è irrevocabilmente autorizzata a effettuare interventi in surroga sui manti di gioco che ritenga insindacabilmente necessari a seguito di valutazione di inidoneità del Consiglio Direttivo, con riaddebito delle spese sui conti campionati delle Società che hanno la disponibilità dei relativi impianti.
- 32.3 La Lega Pro, nel corso di ogni stagione sportiva, disporrà un costante



LEGA PRO

monitoraggio dei campi da gioco, in particolare per quanto concerne i campi in erba naturale, avvalendosi dei propri delegati e di aziende specializzate di settore.

- 32.4 Qualora nel corso della stagione sportiva, anche a seguito di segnalazioni, dovessero emergere criticità del manto erboso, la Lega notizierà senza indugio la Società sportiva che ha la disponibilità dell'impianto ed incaricherà un'azienda specializzata di settore di effettuare un sopralluogo al fine di accertare lo stato del manto e, in caso di rilevazione di criticità, di individuare le possibili soluzioni tecniche da adottare nell'immediatezza. I costi del suddetto sopralluogo, solo nel caso in cui vengano rilevate criticità e vengano fornite le indicazioni tecniche da adottarsi, saranno posti a carico della Società sportiva che ha la disponibilità dell'impianto, con addebito sul rispettivo conto campionato.
- 32.5 Acquisita la relazione e le prescrizioni dell'azienda che ha effettuato il monitoraggio, la Lega trasmetterà alla Società sportiva che ha la disponibilità dell'impianto una espressa diffida ad ottemperare alle prescrizioni tecniche individuate dalla predetta azienda, ovvero a porre in essere, entro e non oltre un termine essenziale all'uopo assegnato, tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria atti a ripristinare un adeguato standard qualitativo del manto erboso. Decorso il termine assegnato, la Lega incaricherà la Società di monitoraggio di verificare l'effettuazione degli interventi necessari al ripristino del manto erboso e, qualora gli stessi non risultino effettuati per qualsivoglia motivo, anche non imputabile alla Società sportiva che ha la disponibilità dell'impianto, il Consiglio Direttivo potrà disporre, ad insindacabile giudizio e anche cumulativamente tra loro, i seguenti provvedimenti:
- effettuazione di interventi in surroga sul manto da gioco, a cura di azienda di settore specializzata che ritenga insindacabilmente necessari a seguito di valutazione di inidoneità dello stesso Consiglio Direttivo, con riaddebito delle spese sul conto campionato della Società che ha la disponibilità del relativo impianto;
- disputa delle successive gare ufficiali in altro impianto, per il quale la Società sportiva sarà tenuta a richiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ai sensi delle disposizioni delle Licenze Nazionali vigenti nella stagione sportiva di riferimento.



- 32.6 In aggiunta ai predetti provvedimenti, nel caso di violazione di una o più disposizioni del paragrafo 32.5, la Lega, all'esito delle procedure di cui al Capo XII, potrà irrogare a carico della Società sportiva inadempiente un'ammenda sino ad Euro 20.000,00.
- **32.7** Al termine della regular season di ogni stagione sportiva, saranno assegnati i seguenti premi secondo i criteri resi noti con successivo Comunicato Ufficiale:
- Euro 10.000,00 alla Società sportiva del Girone A, il cui campo da gioco in erba naturale sia stato valutato come il migliore del Girone;
- Euro 10.000,00 alla Società sportiva del Girone B, il cui campo da gioco in erba naturale sia stato valutato come il migliore del Girone;
- Euro 10.000,00 alla Società sportiva del Girone C, il cui campo da gioco in erba naturale sia stato valutato come il migliore del Girone;
- Euro 10.000,00 alla Società sportiva dei tre Gironi, il cui campo da gioco in erba naturale sia stato valutato come il migliore del Campionato;
- Euro 10.000,00 alla Società sportiva dei tre Gironi, il cui campo da gioco in erba artificiale sia stato valutato come il migliore del Campionato.

I fondi ricavati da tutte le ammende previste nel presente Codice saranno integralmente destinati ad alimentare la provvista necessaria per assegnare i suddetti premi.

CAPO XII SANZIONI

Art. 33 Procedura per l'irrogazione di sanzioni a carico delle Società

- **33.1** L'irrogazione di ogni sanzione a carico delle Società, prevista dal presente Codice di Autoregolamentazione, dovrà avvenire secondo la procedura di cui in appresso.
- **33.2** Al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa da parte della Società Sportiva, l'irrogazione della sanzione dovrà essere preceduta dalla contestazione dell'addebito; la Società, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, può far pervenire alla Lega scritti difensivi. Decorso detto termine, la Lega, avvalendosi dell'operato di una



LEGA PRO

Commissione all'uopo nominata dal Consiglio Direttivo, emetterà un provvedimento motivato di archiviazione o di irrogazione della sanzione.

- **33.3** Il provvedimento di Lega è immediatamente esecutivo e, in caso di irrogazione di sanzione pecuniaria, la stessa sarà immediatamente iscritta a debito della Società Sportiva sulla rispettiva scheda conto campionato.
- 33.4 Avverso il provvedimento sanzionatorio è ammesso reclamo ad un collegio arbitrale che, in via irrituale, nel rispetto del principio del contraddittorio e delle procedure di funzionamento previste nell'apposito regolamento di cui all'Allegato E), emetterà un lodo immediatamente esecutivo. L'impugnativa del lodo irrituale è ammessa solo nei casi previsti dal codice di procedura civile.
- 33.5 Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente, sorteggiato tra quelli previsti nell'elenco dei professionisti individuati dall'assemblea di Lega, un componente nominato dalla Società sportiva ricorrente e un componente nominato dalla Lega; i compensi dei Componenti del Collegio saranno posti a carico della parte soccombente.
- **33.6** In ogni caso e a prescindere dall'irrogazione di una sanzione, la Lega potrà segnalare ai competenti Organi di Giustizia Sportiva ogni violazione delle disposizioni previste nel presente Codice di Autoregolamentazione.

Si precisa che il presente Codice di Autoregolamentazione potrà essere soggetto a variazioni all'inizio o nel corso di ogni singola stagione sportiva, anche in conseguenza delle eventuali modifiche normative o regolamentari che verranno apportate dalla FIGC o dalla Lega Pro.